

Sull'accettazione tacita dell'eredità (anche in relazione all'art. 460 c.c.)

di FRANCESCO MEGLIO

Con la pronuncia in esame, la Corte di Cassazione consente un breve indugio sui presupposti dell'accettazione tacita dell'eredità, nonché sulla gestione conservativa della medesima *ex art.* 460 c.c., attraverso una assimilazione, non solo sul piano descrittivo, all'adempimento del terzo di cui all'art. 1180 c.c.

Nel caso di specie, Tizio proponeva opposizione al Giudice di pace di Roma avverso settanta verbali di contestazione di violazioni del Codice della strada, per aver effettuato l'accesso alla zona a traffico limitato senza la prescritta autorizzazione. Questi affermava la propria estraneità rispetto alle dette violazioni, non essendo titolare dell'autovettura, intestata alla madre Caia, deceduta *ab intestato*, e alla cui eredità esso attore aveva rinunciato. Il Comune di Roma, convenuto, in sede di costituzione in giudizio chiedeva qualificarsi come accettazione tacita di eredità il pagamento, effettuato da Tizio, della sanzione relativa a uno dei predetti verbali. Il Giudice di pace condannava Tizio alle spese di lite e motivava la di lui condanna sul rilievo che nei verbali notificati al ricorrente quale intestatario dell'autovettura fosse indicato proprio l'opponente. Inoltre, le violazioni si situavano temporalmente dopo l'apertura della successione di Caia, vale a dire il 28 marzo 2004, e prima della rinuncia all'eredità effettuata da Tizio in data 26 settembre 2008. Da ultimo, si rilevava che i successori *ex lege* non avevano ottemperato a quanto sancito dall'art. 94 Codice della strada, e segnatamente alla trascrizione del trasferimento *mortis causa* del veicolo in capo al nuovo intestatario, ai fini dell'individuazione dei responsabili delle violazioni ivi previste.

Anche in sede di appello Tizio risultava sconfitto. Il Tribunale, infatti, fondava il proprio convincimento sulla visura effettuata presso il PRA dalla parte convenuta, oltre al rilievo per cui le violazioni erano successive al decesso di Caia e alla mancata tempestiva comunicazione agli uffici competenti, da parte di Tizio, della rinuncia all'eredità della madre.

Tizio ricorreva in Cassazione denunciando la falsa applicazione, *ex multis*, degli artt. 475, 476 e 521 c.c. In particolare, evidenziava la sua qualità di (mero) chiamato all'eredità al tempo in cui effettuava il pagamento di una delle sanzioni comminatagli. Inoltre, osservava come la rinuncia all'eredità della genitrice, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 521 c.c., ha effetti

retroattivi. Quest'ultima, di fatto, colloca il suo autore al di fuori del novero dei soggetti tenuti al pagamento dei debiti del *de cuius*.

Specificava, altresì, che la qualità di chiamato escludeva *in nuce* l'obbligo di aggiornamento al PRA, conseguente unicamente all'accettazione dell'eredità.

Il giudice di legittimità, con riferimento alle dette censure, sovverte il *decisum* del Tribunale e quello del giudice di prime cure. A tale esito addiviene per il tramite di una lettura più ampia e, soprattutto, condivisibile degli atti compiuti da Tizio. Riguardo ad essi, infatti, è bene tenere a mente il disposto dell'art. 460 c.c., concernente la c.d. attività conservativa che il chiamato può compiere prima dell'accettazione dell'eredità. La norma da ultimo citata si intesta il compito di salvaguardare la capienza del patrimonio relitto a fronte di situazioni che possono, nel concreto, tradursi in una sua *deminutio*. Al contempo, non deve essere pregiudicato lo *spatium deliberandi* assicurato dalla legge al chiamato per sciogliere il nodo in ordine all'accettazione oppure no della delazione. Nel contemperamento tra i suddetti interessi si inserisce l'art. 460 c.c., il quale, senza implicare l'accettazione dell'eredità, permette di preservare *medio tempore* l'asse ereditario, quando in esso siano compresi beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio.

Con specifico riguardo all'accettazione tacita di eredità, la Suprema Corte di Cassazione interviene ribadendo i presupposti della medesima. Come si ricava dall'art. 476 c.c. e dalla costante ricostruzione di tale disposto cui giungono la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, infatti, affinché si abbia accettazione tacita è necessario che ricorrano due elementi. Occorre, in primo luogo, che l'atto (o gli atti) in parola sia(n)o compiuto(i) dal chiamato all'eredità con l'implicita volontà di volerla accettare. Su di un piano più oggettivo, poi, deve trattarsi di un atto che questi non avrebbe diritto di porre in essere se non nella qualità di erede. Il Supremo Collegio chiarisce che i suddetti requisiti non operano alternativamente, bensì congiuntamente (cfr., Cass. civ., sez. II, 26 marzo 1965, n. 497; Cass. civ., sez. II, 9 novembre 1974, n. 3492; Cass. civ., sez. II, 27 agosto 2012, n. 14666; Cass. civ., sez. II, 4 agosto 2016, n. 16315).

La sentenza in discorso merita l'attenzione dell'interprete, come pure dell'operatore pratico, per un aspetto niente affatto marginale. In essa, infatti, si conclude negando la natura di accettazione tacita dell'eredità di Caia del pagamento, ad opera di Tizio, di una delle sanzioni elevate nei suoi confronti dal Comune di Roma. La posizione del giudice è così riassumibile.

Se da un lato difetta il tratto della ereditarietà del debito, il quale è semmai da qualificare come debito dell'erede, dall'altro – e certamente tale profilo va sottolineato – nel pagamento effettuato da Tizio può scorgersi un atto conservativo *ex art. 460 c.c.* Un atto, quest'ultimo, che potrebbe essere compiuto anche da un terzo, in maniera non dissimile rispetto al meccanismo di cui all'art. 1180 c.c.

Quanto poi alla retroattività della rinuncia all'eredità, viene ribadito come la retroattività di quest'ultima emerga *per tabulas* dall'art. 521 c.c., ove si legge che il chiamato rinunciante è considerato come se non fosse mai stato chiamato all'eredità. Insomma, questi non è minimamente contemplato nel novero dei successibili, perdendo, per effetto della rinuncia, ogni legame con la successione. Nel caso di specie, pertanto, la circostanza che la rinuncia seguisse di alcuni anni all'apertura della successione e che le violazioni si collocassero in un tempo successivo al decesso di Caia e antecedente alla rinuncia di Tizio, non presenta alcuna attitudine capace di inficiare la retroattività che conforma di sé l'istituto della rinuncia.

In conclusione, il provvedimento in commento, che si conclude con la cassazione della sentenza gravata e il rinvio al giudice *a quo* nella persona di un diverso magistrato, si lascia apprezzare per la sua capacità di ausiliare l'interprete a districarsi nel groviglio di criticità connesse all'accettazione tacita dell'eredità. Essa va perciò salutata con favore, per la chiarezza con cui concorre a una ragionata *actio finium regundorum* della materia.